



Comunicazione al personale: regole minime provvisorie

Quando	Entro 30 giorni (30 settembre 2026), in attesa della policy d'istituto.
Chi	La Dirigente Scolastica / Il Dirigente Scolastico, tramite circolare interna.
Assolve	Regole minime provvisorie del ciclo dei 90 giorni; misure di sicurezza e minimizzazione (GDPR, artt. 5 e 32); trasparenza (AI Act, art. 50); alfabetizzazione (AI Act, art. 4).
Ruolo del DPO	Coinvolgere tempestivamente il DPO per i casi riguardanti la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 38 e 39 GDPR.

Oggetto: utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale: regole provvisorie in attesa della policy d'istituto

Gentili,

L'intelligenza artificiale è entrata nel lavoro quotidiano della scuola prima che esistessero regole condivise per usarla. Molti di voi la utilizzano già, altri la guardano con prudenza: entrambe le posizioni sono legittime, ma nessuna può reggersi su valutazioni individuali. Il Regolamento (UE) 2024/1689 impone obblighi che ricadono sull'istituzione scolastica nel suo complesso, e che non sono divisibili per singolo docente.

Entro novembre, secondo il calendario di lavoro che questo istituto si è dato, gli organi collegiali delibereranno la **policy d'istituto**, ciascuno per le materie di competenza, definendo cosa è attualmente ammesso, a quali condizioni e con quali strumenti. Fino ad allora valgono le regole minime che seguono.

Non sono un divieto di sperimentare: delimitano il perimetro entro cui la sperimentazione può avvenire senza esporre l'istituto, e voi personalmente, a conseguenze evitabili.

Le regole minime, in vigore da subito

1. **Nessun dato personale negli strumenti non autorizzati.** È la regola più importante e non ammette eccezioni. Non vanno inseriti in strumenti di IA non espressamente autorizzati dall'istituto: nomi e cognomi, valutazioni, elaborati riconducibili a una persona, dati di salute, certificazioni e diagnosi, bisogni educativi speciali, situazioni familiari o di svantaggio. Il divieto vale per gli studenti, per il personale e per le famiglie, e vale anche per le **versioni gratuite** degli strumenti più diffusi: la gratuità non significa assenza di costo, perché spesso il modello di business si fonda proprio sui dati inseriti dagli utenti.

Rif.: GDPR, artt. 5, 6 e 9 (liceità, minimizzazione, categorie particolari), 24 (responsabilizzazione), 32 (sicurezza); art. 28, ove il fornitore operi quale responsabile del trattamento.

In pratica: chiedere allo strumento di riformulare una traccia di verifica è consentito; incollare gli elaborati degli studenti perché li corregga, no. Chiedere un modello di verbale è consentito; incollare il verbale con i nomi, no.

2. **Anonimizzare non basta se la persona resta riconoscibile.** Sostituire il nome con un'iniziale non rende anonimo un testo che descrive una situazione individuale identificabile dal contesto. Nel dubbio, il criterio è semplice: se un collega leggendo il testo capirebbe di chi si parla, il dato è ancora personale.

Rif.: GDPR, art. 4, n. 1 (persona identificabile anche indirettamente) e considerando 26.

3. **Gli strumenti già in uso vanno segnalati.** Chi utilizza strumenti con funzioni di IA per attività d'istituto, anche integrati in piattaforme che usiamo da tempo, è invitato a segnalarlo al Referente IA entro il **30 settembre**. La segnalazione serve al censimento d'istituto e **non è un'ammissione di irregolarità**: nessuno sarà chiamato a giustificarsi per aver usato uno strumento in assenza di regole. Serve a sapere da dove partiamo.

Rif.: GDPR, art. 24 (responsabilizzazione); art. 30, per gli utilizzi che comportano attività di trattamento da registrare; L. 23 settembre 2025, n. 132, art. 14, comma 3 (misure tecniche, organizzative e formative). Per i sistemi di IA ad alto rischio, AI Act, art. 26, applicabile ai sistemi dell'Allegato III dal 2 dicembre 2027 per effetto del Reg. (UE) 2026/1744. Il censimento generale è adottato dall'istituto come misura organizzativa.

4. **I contenuti generati con l'IA e diffusi dalla scuola vanno dichiarati.** Come regola organizzativa di trasparenza, comunicazioni, immagini e materiali prodotti con il supporto dell'IA e destinati alle famiglie o al pubblico riportano l'indicazione dell'uso dello strumento. Si tratta di una scelta interna più ampia degli specifici obblighi previsti dall'art. 50 dell'AI Act. Restano fermi gli obblighi di trasparenza stabiliti da tale articolo, in particolare per i deep fake e, alle condizioni previste dal paragrafo 4, per i testi generati o manipolati dall'IA pubblicati allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. La forma può essere semplice, ad esempio una riga in calce.

Rif.: AI Act, art. 50, in applicazione dal 2 agosto 2026; in particolare, par. 4, nei casi e con le eccezioni previsti dalla disposizione.

5. **Le traduzioni automatiche sono bozze, non testi pronti all'invio.** Nessuna comunicazione ufficiale tradotta automaticamente parte senza la revisione di chi ha reale padronanza della lingua di destinazione. Una traduzione imprecisa in una comunicazione alle famiglie esclude proprio chi avrebbe più bisogno di un canale accessibile.

Rif.: D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, sull'uso della lingua tedesca e ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione; per le informazioni e comunicazioni relative al trattamento dei dati personali, GDPR, art. 12.

6. **La responsabilità del contenuto resta di chi firma.** L'output di un sistema di IA è un materiale di lavoro, non un documento: può contenere errori presentati con sicurezza, riferimenti normativi inesistenti, dati inventati. Va verificato prima di ogni uso che produca effetti su studenti, famiglie o personale. Chi firma risponde di ciò che ha firmato, indipendentemente da come lo ha prodotto.

Rif.: L. 23 settembre 2025, n. 132, art. 14, comma 2 (IA in funzione strumentale e di supporto; autonomia, potere decisionale e responsabilità restano alla persona); per i sistemi di IA ad alto

rischio, AI Act, artt. 14 e 26. Tali disposizioni dell'AI Act si applicano ai sistemi dell'Allegato III dal 2 dicembre 2027 per effetto del Reg. (UE) 2026/1744: criteri qui anticipati in via prudenziale.

7. **Le decisioni sulle persone restano umane.** Valutazioni, giudizi, segnalazioni e scelte che incidono sul percorso di uno studente non possono essere delegate a un sistema automatico. L'IA può svolgere funzioni preparatorie o di supporto, ma la valutazione e la decisione devono derivare da un'effettiva valutazione umana e non da una mera ratifica automatica dell'output del sistema. La decisione, e la sua motivazione, restano di chi ha la responsabilità didattica.

Rif.: GDPR, art. 22 (decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, nei casi previsti dalla norma); L. 23 settembre 2025, n. 132, art. 14, comma 2; per i sistemi di IA ad alto rischio, AI Act, artt. 14 e 26, art. 6, par. 2, e Allegato III, punto 3. Le disposizioni del capo III relative ai sistemi dell'Allegato III si applicano dal 2 dicembre 2027 per effetto del Reg. (UE) 2026/1744: criteri qui anticipati in via prudenziale.

8. **Sistemi vietati.** Non è consentito l'uso di sistemi che inferiscono le emozioni degli studenti, ne monitorano l'attenzione rilevandone lo stato emotivo o ne manipolano il comportamento con tecniche non trasparenti. Sono pratiche vietate dall'art. 5 del regolamento europeo nei luoghi di istruzione, **indipendentemente dalla finalità dichiarata** e dall'utilità percepita.

Rif.: AI Act, art. 5, par. 1, lett. a) e f), in applicazione dal 2 febbraio 2025; sanzioni ex art. 99. L'eccezione prevista dalla lett. f) per i sistemi destinati a motivi medici o di sicurezza (cfr. considerando 44 e linee guida della Commissione sulle pratiche vietate, C(2025) 884) attiene alla destinazione d'uso definita dal fornitore, non alla finalità dichiarata dall'utilizzatore: un sistema di monitoraggio dell'attenzione adottato per finalità di benessere non vi rientra. Eventuali casi riconducibili all'eccezione vanno preventivamente valutati con il DPO.

9. **Gli studenti: nessuna attività con l'IA senza indicazioni condivise.** Fino alla definizione della policy, non vanno proposte agli studenti attività che richiedano la creazione di account personali su piattaforme di IA né l'inserimento di loro dati. Discutere in classe di come funziona l'IA, dei suoi limiti e dei suoi rischi resta invece pienamente possibile e, anzi, opportuno.

Rif.: GDPR, art. 8, e D.Lgs. 196/2003, art. 2-quinquies (14 anni per il consenso ai servizi della società dell'informazione); L. 23 settembre 2025, n. 132, art. 4, comma 4 (consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale per l'accesso all'IA dei minori di quattordici anni); GDPR, art. 35.

Cosa succede adesso

Il Referente IA d'istituto è Stefano Quintavalla è il primo riferimento per dubbi, richieste di adozione di nuovi strumenti e segnalazioni di malfunzionamenti. Nelle prossime settimane saranno avviati il censimento degli strumenti, la definizione della policy e la programmazione delle misure volte a sostenere lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IA del personale, ai sensi dell'art. 4 dell'AI Act. Chi desidera proporre l'adozione di uno strumento può farlo fin da ora rivolgendosi al Referente.

Queste regole saranno sostituite dalla policy deliberata dagli organi collegiali: ogni osservazione utile a costruirla è benvenuta.

La Dirigente Scolastica